

**COMUNE DI CASTEL IVANO**  
**Provincia di Trento**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 20**

**OGGETTO: SOCIETA' CENTRALE DEL CHIEPPENA SRL. RIDUZIONE E CONTESTUALE RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTUNO** del mese di **GIUGNO**, alle ore 20.30, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BASSI LAURA	X		
BOZZOLA EZIA	X		
BRESSANINI JENNIFER	X		
CARAMELLE MARCO	X		
CESCATO EZIO	X		
CESCATO RENZO		X	
FLORIANI ARMANDO	X		
PASQUAZZO GIACOMO	X		
PEDENZINI ATTILIO	X		
PURIN ANTONIO		X	
SANDRI MARIO	X		
SANDRI RENZO	X		
SANDRI SARA	X		
TESSARO EZIO	X		
TISI GABRIELE	X		
TOMASELLI LUCA		X	
VESCO ALBERTO	X		
ZOTTA LORENZO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dorigato Vittorio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ezia Bozzola, nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

***Ai sensi dell'art. 14 del T.U. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. ed int., prima della trattazione del provvedimento, i consiglieri comunali Bressanini Jennifer, Sandri Mario, nel dichiarare di astenersi dal prendere parte alla presente deliberazione, si allontanano dall'aula.***

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con istanza dd. 14.03.2005 gli ingegneri Betti e Viali hanno presentato alla Provincia Autonoma di Trento domanda di concessione per derivare dal torrente Chieppena la portata media di 380l/s ad uso idroelettrico;
- con istanza dd. 01.07.2005 il Comune di Strigno ha presentato alla Provincia Autonoma di Trento domanda di concessione per derivare dal torrente Chieppena la portata media di 373l/s ad uso idroelettrico;
- con deliberazione n. 127 di data 26.01.2007 la Giunta Provinciale della PAT ha dichiarato la non sussistenza di preminenti differenti usi per le acque del torrente Chieppena, concedendo l'autorizzazione alla attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con deliberazione n. 48 dd. 21.12.2007 il Consiglio Comunale decideva di acquistare un numero di quote della Società Centrale del Chieppena Srl, all'uopo costituita con atto notarile rogato dal Notaio Vangelisti in Trento di data 10/05/2007 n. 26902 racc. 7750, corrispondenti al 60% del capitale sociale per un valore nominale di Euro 6.000,00, acquisendo pertanto il controllo della società, al fine di superare il regime di concorrenza determinato dalle reciproche richieste di concessione a derivare, e finalizzati ad una accelerazione dell'iter concessorio e realizzativo dell'intervento;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dd 18.06.2014 n. 151 è stato concesso alla società Centrale del Chieppena S.r.l. di derivare acqua pubblica per l'intero anno solare dal Torrente Chieppena a quota 545,10 m s.l.m. in CC Strigno per la portata di massimi l/s 500,00 e di medi annui di l/s 274, per produrre nella "Centrale del Chieppena" sul salto di 86,22 m, la potenza media annua di 231,61 KW ad uso idroelettrico con restituzione dell'acqua nel torrente Chieppena alla quota 456,20 m s.l.m.;
- con nota di data 16 agosto 2016 prot. assunta al n. 8035 di protocollo l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia ha determinato il termine del 30 giugno 2017 per la consegna del progetto esecutivo, del piano di monitoraggio e della convenzione con il CMF di Villa Agneda e termine del 31 marzo 2018 per l'inizio dei lavori;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. 55 dd 07.04.2016 si approvava il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della L. 23.12.2014 n. 190 stabilendo di mantenere la partecipazione, rinviando tuttavia ulteriori valutazioni in sede di esame del piano economico – finanziario legato alla realizzazione dell'impianto;
- l'impianto è stato inserito nella graduatoria degli impianti iscritti al Registro ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 23 giugno 2016 e pertanto si ritiene conveniente intraprendere l'investimento alla luce del quadro normativo attuale;
- i lavori di realizzazione della centrale di cui al progetto redatto dall'ing. Massimiliano Viali nell'importo complessivo di € 1.300.000,00 oltre ad IVA di legge DI CUI € 1.165.242,00 per lavori saranno finanziati mediante fondi propri della società (capitale sociale e finanziamento soci) per complessivi Euro 130.000,00, assunzione di un mutuo ipotecario con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino di € 1.170.000,00. Per il finanziamento dell'IVA si procederà all'apertura di una linea di credito per anticipo IVA con la Cassa Rurale Valsugana e Tesino per Euro 280.000,00; il mutuo ipotecario e la linea di anticipo IVA sono già stati deliberati dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino;
- il Comune di Castel Ivano che detiene il 60% delle quote societarie partecipa alla copertura della spesa per € 30.000,00 a titolo di capitale sociale e per Euro 48.000,00 a titolo di finanziamento soci;
- l'ing. Mauro Masè con stima di data aprile 2017, ha certificato la sostenibilità economica dell'investimento così come dedotto dalla tabella 6 della stima stessa

ciò premesso;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria della società "Centrale del Chieppena" di data 27 aprile 2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2016 che espone una perdita di esercizio pari ad € 10.501,00 che ha determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, imponendo la necessità di adottare da parte dell'Amministrazione comunale, che detiene il 60% delle quote, i provvedimenti previsti dall'articolo 2482-ter del Codice Civile, mediante il versamento di Euro 6.300,60 per il ripiano delle perdite;

ritenuto inoltre disporre un conferimento di capitale di € 30.000,00 pari al 60% del capitale sociale oltre a costituire un ulteriore conferimento di € 48.000,00 in qualità di socio per il finanziamento dell'investimento;

considerato che la Società ha registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010 derivati dalla necessità di mantenere la partecipazione societaria per ottenere la concessione di derivazione da parte della Pat. La società, fin dalla sua costituzione, ha conseguito solo perdite di esercizio corrispondenti tuttavia ai soli costi "obbligatori" di esercizio (tassa concessione governativa, gestione contabilità ed adempimenti fiscali) necessari per mantenere la società. Le perdite ovviamente hanno determinato l'erosione del capitale sociale, fissato nella misura minima prevista nel codice civile, con conseguente necessità costante di intervenire da parte di tutti i soci per la sua ricostituzione al minimo legale.

Richiamato per quest'ultimo aspetto:

il comma 2 dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, che ha recepito il Dlgs 175/2016, che prevede la possibilità di mantenere società partecipate che svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti;

il comma 3 del medesimo articolo ha che "Gli enti locali, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare .... trasferimenti di straordinari....a favore di delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio.....In ogni caso sono consentiti trasferimenti alle società in parola ..... oppure alla realizzazione di investimenti se le misure sono indicate .....in un piano di risanamento che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni".

Visto il Piano di risanamento dd. 13.06.2017 a firma della dottoressa Alessandra Cascioli e della Due Diligence realizzata dall'Ing. Mauro Masè per conto di Cassa Rurale Valsugana e Tesino;

Considerato che si intende mantenere la partecipazione nella società al fine procedere con l'investimento necessario a realizzare l'impianto produttivo di energia elettrica e quindi creare risorse per il Comune.

Considerato pertanto necessario procedere a ricostituire per la corrispondente quota di proprietà del Comune, il capitale sociale della Società con gli ulteriori importi necessari a carico degli altri soci e a procedere con il finanziamento soci per la corrispondente quota di proprietà in modo che la società possa disporre di mezzi propri per complessivi Euro 130.000,00;

ritenuto continuare a credere sulla convenienza economica nel mantenimento delle quote societarie e procedere alla ricapitalizzazione e che la partecipazione pubblica nello sfruttamento anche idroelettrico dell'acqua sia estremamente positivo per la collettività, per due ordini di ragioni: da una parte consente che gli introiti derivanti dall'attività legata ad un bene pubblico, l'acqua, possano essere utilizzati a favore dei cittadini, e dall'altra dal punto di vista ambientale, che la presenza del socio pubblico garantisce certamente una maggiore sensibilità rispetto alla tutela dell'ambiente stesso.

Ribadito che la situazione di disequilibrio della società deriva esclusivamente dal fatto che non essendo ancora stato effettuato l'investimento relativo alla realizzazione dell'impianto produttivo non risulta possibile, per la società, avere un equilibrio tra costi e ricavi;

Precisato inoltre che i membri del Consiglio di amministrazione esercitano il loro mandato in forma completamente gratuita;

Ritenuto pertanto di procedere, ex art. 2482-ter del codice civile, per la propria parte di Euro

6.300,60 per la copertura delle perdite 2016 corrispondente alla quota di partecipazione pari al 60%, alla ricapitalizzazione della società partecipata contando in una veloce realizzazione dell'impianto produttivo che garantirà una resa economica importante per le finanze del Comune di Castel Ivano, dando mandato al Sindaco di esprimersi in tal senso in seno all'assemblea dei soci della Società;

Dato atto che il Bilancio di previsione dell'esercizio in corso presenta adeguate disponibilità:

cap 32395/1 ricapitalizzazione societaria € 6.301,00;

cap. 2126700/1 conferimento soci 48.000,00;

cap 2126700 conferimento capitale 30.000,00;

Visti:

- il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm;
- il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm. ed int.);
- il Regolamento di contabilità la L.P. 27.12.2010 n. 27 ed in particolare l'art. 24;
- il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016 tra PAT e Consiglio delle autonomie locali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativo del Segretario comunale ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 79, quarto comma del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, in considerazione della imminente assemblea dei soci della società;

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, constata e proclama il seguente risultato della votazione svolta per alzata di mano: voti favorevoli n. 07, voti contrari n. 0, astenuti n. 06 (Gruppo di minoranza) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto che il Bilancio relativo all'esercizio 2016 della società partecipata e controllata Centrale del Chieppena Srl evidenzia perdite di esercizio che hanno ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale con conseguente necessità di procedere ad una riduzione e conseguente aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al minimo legale;
2. di approvare, conseguentemente, il versamento in conto ripiano perdite della società Centrale del Chieppena Srl per una quota a carico del Comune di Castel Ivano pari ad Euro 6.300,60 così come risulta dai Bilancio chiuso relativo all'esercizio 2016 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, al fine di ricostituire il capitale sociale della società ritenuto inoltre disporre un conferimento di capitale di € 30.000,00 oltre a costituire un ulteriore conferimento di € 48.000,00 a titolo di finanziamento soci
3. di liquidare e pagare, per le suesposte ragioni, a favore della società Centrale del Chieppena srl, la somma totale di € 84.300,60, così distinta:
  - € 6.300,60 per il ripiano delle perdite 2016 da impegnare al cap. 32395/1;
  - € 48.000,00 a titolo di finanziamento soci da impegnare al cap. 2126700/1;
  - € 30.000,00 quale conferimento di capitale da impegnare al cap 2126700;
4. di autorizzare il Sindaco agli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
5. di dichiarare con voti favorevoli n. 07, astenuti n. 06 (Gruppo di minoranza), contrari n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, quarto comma del D.P.reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Ezia Bozzola

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Vittorio Dorigato

---

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 1° e 2°, del T.U. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **22.06.2017** all'albo informatico comunale (albocastelivano.giscoservice.it) ove rimarrà esposta per dieci consecutivi;

Castel Ivano, lì 22.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Vittorio Dorigato

---

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Castel Ivano, lì 22.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Vittorio Dorigato

---

---

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 N. 1199.
- I ricorsi b) e c) sono alternativi.

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 20 del 21/06/2017

**OGGETTO:** SOCIETA' CENTRALE DEL CHIEPPENA SRL. RIDUZIONE E CONTESTUALE RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

---

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01.02.2005 N. 3/L, COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DPREG. 3 APRILE 2013 N. 25 E TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE APPROVATO CON DPGR 28 MAGGIO 1999 N. 4/L - MODIFICATO DAL DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 4/L, COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013 N. 1.

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:

Visto le risultanze dell'istruttoria si esprime parere Favorevole sulla sola regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di delibera ai sensi di cui all'art. 81 del vigente Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Castel Ivano, 14/06/2017

Il Segretario Comunale

F.to Dorigato dott. Vittorio

---

### PARERE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA'

Esaminata la presente proposta di delibera sotto il profilo della regolarità di calcolo e nei suoi aspetti contabili, formali e sostanziali, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1.

#### Impegno di spesa:

<u>Codice</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Importo</u>
---------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------

Castel Ivano, 14/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Osti Gabriella